

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 11 giugno 2026, n. 13**

**“Disposizioni urgenti in materia di dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale)*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), disciplina la dichiarazione e la gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale, nei limiti della potestà legislativa regionale e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal medesimo decreto.
2. La Giunta regionale può dichiarare lo stato di emergenza di rilievo regionale al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1/2018, quando tali eventi, per natura, intensità o estensione, non possono essere fronteggiati con gli strumenti ordinari di intervento e richiedono l'adozione di misure straordinarie, anche mediante l'esercizio temporaneo di poteri straordinari.
3. La dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 2 è adottata su proposta del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria delle strutture tecniche regionali competenti, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti locali interessati.
4. La deliberazione di dichiarazione dello stato di emergenza individua:
  - a) la durata dello stato di emergenza, non superiore a dodici mesi, prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi con motivata deliberazione della Giunta regionale;
  - b) l'ambito territoriale interessato;
  - c) le prime misure urgenti da porre in essere;
  - d) l'avvio della ricognizione dei fabbisogni e del censimento degli interventi e delle misure riconducibili all'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 1/2018;
  - e) la struttura regionale competente al coordinamento della gestione emergenziale.

Art. 2.

*(Ordinanze di protezione civile)*

1. Il Presidente della Giunta regionale, durante la vigenza dello stato di emergenza di rilievo regionale, nei limiti e per le finalità indicate nella deliberazione di cui all'articolo 1, adotta ordinanze di protezione civile al fine di fronteggiare la situazione emergenziale e assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari.
2. Le ordinanze, adottate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dell'ordinamento dell'Unione europea, possono disporre deroghe alle disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti, con espressa indicazione delle norme derogate e debita motivazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del decreto legislativo 1/2018.
3. Le ordinanze individuano gli interventi e le misure emergenziali, i relativi soggetti attuatori, di norma individuati tra le amministrazioni pubbliche e gli enti competenti per materia o per territorio, e disciplinano le modalità amministrative e contabili della loro gestione.
4. Le ordinanze adottate sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione e in un'apposita sezione del sito istituzionale regionale, al fine di garantire la massima diffusione e conoscibilità dei provvedimenti derogatori.

Art. 3.

*(Cessazione dello stato di emergenza e gestione ordinaria)*

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cessazione dello stato di emergenza, disciplina il trasferimento alla gestione ordinaria delle attività e delle risorse eventualmente residue.
2. Le disposizioni derogatorie contenute nelle ordinanze perdono efficacia con la cessazione dello stato di emergenza e sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati e dei contratti stipulati durante la vigenza dello stato di emergenza.
3. Gli interventi e le misure avviati durante lo stato di emergenza e non conclusi alla data della sua cessazione proseguono, senza deroghe, secondo la normativa ordinaria vigente, a opera dei soggetti attuatori già individuati, sotto il coordinamento delle strutture regionali competenti, fino al loro completamento.

Art. 4.

*(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38)*

1. L'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali) è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Riconoscimento di calamità gravi)

1. Le provvidenze previste all'articolo 2 sono disposte in relazione agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), anche a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale o della deliberazione del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.”.

Art. 5.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 giugno 2026

Alberto Cirio

**Disegno di legge n. 141**

*"Disposizioni urgenti in materia di dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale"*

- Presentato dalla Giunta regionale l'11 maggio 2026.
- Assegnato in sede referente alla V Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 12 maggio 2026.
- Testo licenziato a maggioranza dalla V Commissione referente il 3 giugno 2026 con relazione di maggioranza di Marina BORDESE, Mauro FAVA e relazione di minoranza di Vittoria NALLO, Alberto UNIA.
- Approvato in Aula il 9 giugno 2026, con emendamento, con 31 voti favorevoli, 19 voti non partecipanti.

## NOTE DDL 141

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) è il seguente:

"Art. 24. (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale)

"1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'[articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e successive modificazioni.

6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'[articolo 110 del codice di procedura civile](#), nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'[articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#), già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'[articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.

9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).".

- Il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 1/2018 è il seguente:

"Art. 7. (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24."

- Il testo vigente dell'articolo 25 del decreto legislativo 1/2018 è il seguente:

"Art. 25. (Ordinanze di protezione civile)

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
- d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
- f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.

3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'[articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e successive modificazioni.

4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina

deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'[articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7."

#### ***Note all'articolo 2***

- Il testo vigente dell'articolo 25 del decreto legislativo 1/2018 è riportato in nota all'articolo 1.

#### ***Note all'articolo 6***

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."